

Rapporto

numero

6279 R

data

26 maggio 2010

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione della legislazione sul messaggio del 6 ottobre 2009 concernente la denuncia di alcuni concordati in materia di procedura civile e di procedura penale

1. INTRODUZIONE

Con la modifica della Costituzione federale, approvata dal Popolo il 12 marzo 2000, la competenza a emanare norme di procedura in ambito civile e penale è stata attribuita alla Confederazione.

Sulla base di tale delega, l'Assemblea federale ha adottato il codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007, il codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 e la legge federale di diritto processuale penale minorile del 20 marzo 2009.

Il Consiglio federale ha fissato per il 1° gennaio 2011 l'entrata in vigore di questi nuovi atti legislativi.

Il diritto federale disciplina in modo completo (ad eccezione di alcune questioni di portata minore) la procedura e per tale ragione le disposizioni cantonali in materia di procedura decadranno il 1° gennaio 2011. Occorre quindi adeguare il diritto cantonale alle nuove disposizioni della procedura penale federale (messaggio n. 6165, disposizioni adottate dal Gran Consiglio il 20 aprile 2010), della procedura civile federale (messaggio n. 6313) e della procedura penale minorile federale (messaggio n. 6307).

2. LE RAGIONI DI QUESTO MESSAGGIO: I CONCORDATI

Le norme di procedura sono perlopiù codificate nei codici di procedura penale e civile e in alcune leggi. Vi sono tuttavia delle disposizioni di procedura che figurano in concordati intercantionali. Dal profilo tecnico-giuridico, i concordati sono atti del diritto cantonale.

Le norme di carattere legislativo contemplate nei concordati hanno, nel diritto cantonale, la medesima portata di una legge adottata dal Gran Consiglio. D'altronde, la Costituzione cantonale attribuisce, all'articolo 59 capoverso 1 lettera q, la competenza al Gran Consiglio di adottare le convenzioni di diritto pubblico a carattere legislativo e, all'articolo 42 lettera c, la facoltà ai cittadini di sottoporre al Popolo l'adesione al concordato.

Poiché la decisione formale dell'adesione a un concordato è di competenza del Gran Consiglio, spetta a questa autorità anche la decisione di denunciare il concordato. Ci si potrebbe domandare se sia necessario denunciare formalmente i concordati visto che, di

fatto, essi decadrebbero. Tuttavia, se si omettesse questo passo, essi continuerebbero a figurare nella legislazione cantonale, pur senza alcuna portata giuridica.

3. I CONCORDATI IN OGGETTO

I concordati di cui si propone la denuncia sono i seguenti:

3.1 In materia di procedura civile

- a. concordato del 10 dicembre 1901 relativo all'esenzione dall'obbligo di prestar cauzione per le spese processuali;
- b. concordato del 26 aprile / 8-9 novembre 1974 sull'assistenza giudiziaria in materia civile;
- c. concordato del 10 marzo 1977 sull'esecuzione delle sentenze in materia civile;
- d. concordato del 27 marzo 1969 sull'arbitrato;
- e. concordato del 15-16 aprile 1970 sull'assistenza reciproca per l'esecuzione di pretese di diritto pubblico;

3.2 In materia di procedura penale

- a. concordato del 5 novembre 1992 sull'assistenza giudiziaria e la cooperazione intercantonale in materia penale.

3.3 Diversi

Non vi sono concordati in materia di procedura penale minorile da denunciare. Esistono invece concordati in vari ambiti da adeguare. Di regola, quando i concordati sono aperti all'adesione di tutti o di molti cantoni, sono gli organi sovra cantonali (per esempio, le conferenze dei direttori dei dipartimenti dei diversi settori) che si occupano della preparazione del testo del concordato e della proposta di sua modificazione. Resta riservata la competenza della decisione da parte del Gran Consiglio quando i concordati hanno carattere legislativo.

Sull'oggetto dei sei concordati da abrogare rinviamo a quanto esposto nel messaggio.

Rileviamo che anche gli altri cantoni stanno compiendo passi analoghi per la denuncia dei concordati non più compatibili con il diritto federale.

Per certi versi i concordati costituiscono un primo passo dell'unificazione della procedura, seppur su aspetti limitati. Ciò è dimostrato anche dai sei concordati oggetto della proposta di denuncia: quattro di questi sono stati adottati da tutti i cantoni mentre gli altri due da una ventina di cantoni.

Dal profilo procedurale, la decadenza dei concordati non modifica i principi procedurali vigenti. Essi sono sostanzialmente ripresi nelle procedure federali. Per esempio, gli articoli 353-399 del codice di procedura civile svizzero si ispirano al concordato del 27 marzo 1969 sull'arbitrato.

4. CONCLUSIONE

In conclusione la Commissione della legislazione invita quindi il Parlamento ad accettare questo rapporto e le modifiche legislative descritte, segnatamente ad approvare i disegni di decreti legislativi nella versione proposta dal Consiglio di Stato nel messaggio n. 6279.

Della Sottocommissione della legislazione che ha approfondito il tema hanno fatto parte Felice Dafond, Filippo Gianoni, Werner Carobbio, Rodolfo Pantani, ed Eros Mellini.

Per la Commissione della legislazione:

Felice Dafond, relatore
Bergonzoli - Caimi - Calastri - Carobbio - Gianoni -
Kandemir Bordoli - Mellini - Pantani - Pedrazzini -
Pestoni - Righinetti